*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 128° — Numero 257**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 3 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

**AVVERTENZA**

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.**

**Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1987, n. 449.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. È autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

*a)* l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

*b)* il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonchè il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;

*c)* il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;

*d)* l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;

*e)* la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali ivi compresa l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* «250 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 miliardi»;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«*1-bis.* Il programma, nei quindici giorni successivi, è trasmesso alla competente commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il programma con proprio decreto».

*All'articolo 3, al comma 1, le parole:* «può richiedere» *sono sostituite dalla seguente:* «richiede».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

«Art. 4. — 1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione "Festival dei Due Mondi". È autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.

2. Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversitari di eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del Presidente della Repubblica apposito comitato nazionale, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto, la somma di cui al comma 2 tra le diverse manifestazioni celebrative. I contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi comitati nazionali.

4. Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.

5. Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale.

6. In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, è autorizzata, nel 1987, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare al "Centro di documentazione e cultura musicale e teatrale" del Teatro San Carlo. Il predetto contributo è assegnato all'Ente lirico Teatro San Carlo.

7. All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del comma 6, nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per il duecentocinquantesimo anniversitario del Teatro San Carlo di Napoli"».

*Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 4-*bis*. — 1. Per interventi volti al consolidamento e al restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico caratterizzato dal "barocco leccese", è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10.000 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione Puglia, il comune, la provincia e l'Università di Lecce, un programma di interventi in cui convergano anche altri finanziamenti. Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il predetto accordo non sia intervenuto, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il programma degli interventi statali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal "barocco siciliano", sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è concesso alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000 milioni.

3. All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987, dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal 'barocco coloniale' (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri caratterizzati dal 'barocco leccese' ".

Art. 4-*ter*. — 1. È concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo, per l'anno 1987, di lire 2.800 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei"».

*All'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. All'onere di lire 620 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 550 miliardi, parte dell'accantonamento "Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" e, quanto a lire 70 miliardi, l'accantonamento "Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico".

2. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali" e "Rifinanziamento della legge n. 123 del 1980 concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali"».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 11 marzo 1987, n. 76, 8 maggio 1987, n. 180, e 10 luglio 1987, n. 274.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

AVVERTENZA:

*Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, è stato pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987.*

*Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 21 novembre 1987.*

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1461):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (VIZZINI) il 10 settembre 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 10 settembre 1987, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 settembre 1987.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 settembre 1987; 1°, 8 ottobre 1987.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 1987 (atto n. 1461/*A* - relatore: on. DEL BUE).

Esaminato in aula e approvato il 15 ottobre 1987.

*Senato della Repubblica* (atto n. 549):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 16 ottobre 1987, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 ottobre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 ottobre 1987.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 21 ottobre 1987.

Esaminato in aula a approvato il 21 ottobre 1987.

**87G0662**

LEGGE 29 ottobre 1987, n. **450**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

1. Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* «Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino al 31 dicembre 1988,»;

*al comma 2, sono premesse le seguenti parole:* «Fino al termine indicato al comma 1,»;

*al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno.»;

*al comma 4, le parole:* «ed è» *sono sostituite dalle seguenti:* «e sono».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, sono soppresse le parole:* «In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1,»;

*al comma 4, le parole da:* «notifica al comune interessato» *fino a:* «la propria decisione,» *sono sostituite dalle seguenti:* «notifica al consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso e, trascorsi ulteriori 120 giorni,».

*L'articolo 4 è soppresso.*

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nela *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

*Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, è stato pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 213 del 12 settembre 1987.*

*Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 23 novembre 1987.*

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 425):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro del turismo e dello spettacolo (CARRARO) il 12 settembre 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 15 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17, 23 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 23, 24, 30 settembre 1987; 1° ottobre 1987.

Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 1987 (atto n. 425/A - relatore: sen. BOGGIO).

Esaminato in aula e approvato il 15 ottobre 1987.

*Camera dei deputati* (atto n. 1704):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 16 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 ottobre 1987.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 1987.

**87G0663**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31

agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nel titolo XI, dopo il titolo «scuole dirette a fini speciali», con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti gli articoli relativi alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali come appresso specificato:

NORMATIVA GENERALE

Art. 546. — Nell'Università degli studi di Milano sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

scuola di preparazione per tecnici di audiometria ed ortofonia;
scuola per tecnici di istituti medico-biologici;
scuola per ortottisti-assistenti di oftalmologia;
scuola per tecnici infeziologi;
scuola universitaria di discipline infermieristiche;
scuola per terapisti della riabilitazione;
scuola per tecnici audioprotesisti;
scuola per tecnici di anatomia patologica e citoistologia;
scuola per tecnici neurofisiopatologi.

Art. 547. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degi istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 548. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione la numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 549. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 550. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 551. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 552. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 553. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 554. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 556. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 557. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione o discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987*
*Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 281*

**87A9576**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 360 al capo XIV, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

*Scuole dirette a fini speciali*

Art. 361. — Nell'Università di Parma sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

amministrazione industriale;
tecnici fisioterapisti della riabilitazione;
servizio sociale;
ortottisti-assistenti di oftalmologia;
tecnici di audiometria.

Art. 362. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 363. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domanda a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 364. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio della scuola.

Art. 365. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 366. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della suola.

Art. 367. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 368. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 369. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 370. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 371. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1987*
*Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 280*

**87A9346**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1987.

**Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - I.N.S.E.A.N.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - I.N.S.E.A.N., nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 ottobre 1987*
*Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 360*

**87A9736**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 1987.

**Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di «autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti» ed «autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria».**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981, cui fa riferimento l'art. 34 della legge finanziaria 1986;

Visti i decreti ministeriali 12(53)10AU del 1° febbraio 1982, 877(53)10AU del 18 luglio 1986 e 832(53)10AU del 3 settembre 1986;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione di contributi previsti dalla legge sopra richiamata anche per l'acquisto di autobus, minibus ed autobus snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti;

Considerata la necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento degli autobus, dei minibus e degli autobus snodati idonei al trasporto pubblico di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee:

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus, i minibus e gli autobus snodati per servizio di linea — interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate — idonei al trasporto di persone a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti, debbono oltreché rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati *A* e *B* del presente decreto, concernenti rispettivamente gli autobus corti e cortissimi ed i minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti, e gli autobus, i minibus e gli autobus snodati destinati ai normali servizi di linea con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria.

Art. 2.

Le tabelle di unificazione a carattere definitivo richiamate negli allegati tecnici al presente decreto, nuove o che comportino innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione di precedenti norme sui veicoli agevolati, debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro il 31 dicembre 1987, sentite le aziende di costruzione dei veicoli e di esercizo delle linee.

Art. 3

Sono considerati di tipo unificato per il trasporto — interurbano, suburbano, urbano ed interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate — di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti tutti i tipi omologati, anche in sede locale, dei veicoli di cui all'art. 1 che rispondano alle caratteristiche indicate o cui si fa riferimento nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 4.

Sono considerati di tipo unificato per il servizio di linea — interurbano, suburbano, urbano ed interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate — con posti appositamente attrezzati per il trasporto di persone a ridotta capacità motoria tutti i tipi omologati, anche in sede locale, di autobus, minibus ed autobus snodati che rispondano alle caratteristiche indicate o cui si fa riferimento nell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 5.

L'accertamento della corrispodenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali ha luogo in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione anche locale.

Per i veicoli già omologati, anche se in sede locale, l'accertamento di cui sopra avviene a richiesta degli interessati; l'esito positivo deve risultare da apposita dichiarazione. Per i veicoli già omologati ed in possesso della certificazione di rispondenza alle norme di finanziabilità con contributo statale, l'accertamento della rispondenza alle norme del presente decreto va limitato alle disposizoni aggiuntive contenute nell'allegato *A* o *B* dello stesso.

Roma, addì 2 ottobre 1987

*Il Ministro:* MANNINO

ALLEGATO *A*

Sono definiti «Autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti» i veicoli a tal fine predisposti che

rispondano ai requisiti di cui ai decreti ministeriali 1° febbraio 1982, 18 luglio 1986 e 3 settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea — interurbano, urbano, suburbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate — modificati ed integrati come segue:

*a)* i veicoli possono essere unicamente del tipo corto o cortissimo e debbono avere:

- almeno due posti (nel caso di veicoli CORTISSIMI) e almeno tre posti (nel caso di veicoli CORTI) destinati a persone in carrozzella ed un pari numero di posti destinati a persone con ridotta capacità motoria;

- un numero di posti per accompagnatori almeno pari alla somma di quelli di cui al precedente comma;

- una porta doppia di servizio, posta sulla fiancata destra, munita di pedana elevatrice telecomandata dal conducente, atta a consentire la salita e la discesa delle persone in carrozzella; la predetta pedana non dovrà interessare il corridoio del veicolo e, in posizione di riposo, potrà trasformarsi in gradino; è ammessa, a porta aperta, una sporgenza delle ante oltre il piano verticale tangente alla carrozzeria non superiore a mm 350.

- una porta di emergenza posteriore di larghezza utile non inferiore a 800 mm, munita di scivolo o altri dispositivi, entrambi ad estrazione manuale, che assicurino l'uscita delle carrozzelle;

- comandi di tipo elettrico sia per l'apertura e chiusura della porta di servizio, sia per il funzionamento della pedana elevatrice comunque azionata, disposti nel posto di guida, a portata della mano destra del conducente; oltre al prescritto comando di emergenza è ammesso un ripetitore per il solo azionamento della pedana, nei pressi della porta di servizio, azionabile solo a porta aperta;

- altezza minima interna sul piano longitudinale mediano del veicolo (fra il piano di calpestio e la superficie interna del tetto e di elementi aggettanti, esclusi i mancorrenti) di 1900 mm;

- in corrispondenza della porta di servizio, altezza massima da terra del gradino, a veicolo scarico, non superiore a 300 mm; tale altezza va rispettata comunque sia realizzato l'azionamento della pedana;

- il corridoio utilizzato per la movimentazione dei passeggeri privo di gradini;

- i sedili, destinati a persone a ridotta capacità motoria non in carrozzella, imbottiti, con rivestimento in tessuto, muniti di braccioli e poggiatesta e dotati di cinture di sicurezza;

- i posti carrozzella ubicati in prossimità della porta di servizio; ogni posto carrozzella deve essere delimitato da appositi mancorrenti, dotato di bloccaggi di ancoramento delle carrozzelle al veicolo e di cinture di sicurezza a doppia bretella ed avere dimensioni in pianta non inferiori a mm 700 × mm 1100;

- appositi cartelli di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo;

*b)* inoltre i veicoli in questione possono avere:

- in corrispondenza dei posti riservati alle carrozzelle, strapuntini retrattili da utilizzare quando detti posti non siano occupati;

- i sedili destinati agli accompagnatori di tipo imbottito;

*c)* infine in detti veicoli non sono ammessi posti in piedi.

---

ALLEGATO *B*

Sono definiti «Autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria», quelli che, oltre a rispondere ai requisiti di cui ai decreti ministeriali 1° febbraio 1982, 18 luglio 1986 e 3 settembre 1986, afferenti rispettivamente gli autobus in servizio di linea — interurbano, suburbano, urbano e interurbano regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate — soddisfino a quanto sottospecificato:

- i posti destinati alle persone a ridotta capacità motoria, debbono essere disposti solo fronte marcia, muniti di braccioli amovibili lato corridoio; e distribuiti su entrambi i lati anche se in misura diversa;

- l'accesso agli stessi deve aver luogo dalla porta anteriore in corrispondenza della quale, oltre agli appigli previsti dalle precedenti norme, l'eventuale montante centrale, che individui la porta doppia, sarà sostituito da due montanti laterali;

- devono essere applicati appositi cartelli di individuazione esterni ed interni le cui caratteristiche saranno indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

---

NOTE

*Note alle premesse:*

— Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 11. — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.

Art. 12. — Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.

Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi».

— Il comma 1 dell'art. 34 della legge finanziaria 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41) prevede che: «Per le finalità di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988».

— Il D.M. 1° febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982, concerne le caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi unificati di autobus interurbani sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982.

— Il D.M. 18 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'11 agosto 1986, reca le caratteristiche funzionali e di unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1° gennaio 1987.

— Il D.M. 3 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 22 settembre 1986, riguarda le caratteristiche funzionali e di unificazione per la sovvenzionabilità con contributo statale degli autobus interurbani regionali destinati esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate.

*Nota agli allegati A e B:*

Per l'argomento dei DD.MM. 1° febbraio 1982, 18 luglio 1986 e 3 settembre 1986 si veda nelle note alle premesse.

**87A9393**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 ottobre 1987.

**Misure urgenti per interventi di viabilità sul corpo della frana del 28 luglio 1987 in Valtellina.** (Ordinanza n. 1218/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la nota n. 12361 del 22 ottobre 1987 dell'amministrazione provinciale di Sondrio che richiede il finanziamento per la costruzione di una pista provvisoria di raccordo tra le piste esistenti nella parte alta del corpo della frana, in sponda sinistra orografica dell'Adda in comune di Valdisotto;

Ravvisata la necessità di finanziare i suddetti lavori al fine di ripristinare al più presto le comunicazioni nei territori dei comuni del Bormiese; coinvolti nella frana del 28 luglio u.s.;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la costruzione di una pista di raccordo tra le piste esistenti nella parte alta del corpo della frana del 28 luglio 1987 in Valtellina, è assegnata all'amministrazione provinciale di Sondrio la cifra di L. 400.000.000.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per l'esecuzione degli stessi l'amministrazione provinciale di Sondrio può derogare dalle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato; l'amministrazione provinciale di cui sopra dovrà stabilire tempi ristretti per l'esecuzione delle opere in argomento, determinando, in sede di contratto, penali adeguate alla situazione d'emergenza, in caso d'inadempienza.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza sarà posta a carico del fondo per la protezione civile, ad avvalersi dei fondi messi a disposizione dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1987

*Il Ministro:* GASPARI

**87A9616**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 luglio 1987, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 9 gennaio 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 13 aprile 1987 al 12 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dall'8 maggio 1985:

periodo: dall'8 maggio 1987 al 3 novembre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Torcitura di Grezzago Zojo*, con sede in Grezzago (Milano) e stabilimento di Grezzago (Milano), a decorrere dal 24 febbraio 1985:

periodo: dal 28 novembre 1986 al 26 maggio 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 25 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Scaini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 20 settembre 1984:

periodo: dal 25 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
CIPI 30 marzo 1982: dal 28 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Scaini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 20 settembre 1984:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 19 dicembre 1986;
CIPI 30 marzo 1982: dal 28 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Scaini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 20 settembre 1984:

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 17 giugno 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 28 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Decor Vetrerie*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 16 luglio 1985;

periodo: dal 14 luglio 1987 al 9 gennaio 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pomer*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), a decorrere dal 31 ottobre 1985:

periodo: dal 28 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Mucciola e Ferretti*, con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo) e stabilimento di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), a decorrere dal 18 marzo 1985:

periodo: dal 20 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Montevivo*, con sede in Firenze e stabilimento di Empoli (Firenze), a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 9 luglio 1987 al 4 gennaio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Biesse*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 7 febbraio 1985:

periodo: dal 6 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camerano*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.I.P. - A.F.E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 28 settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 30 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.I.P. - A.F.E.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 marzo 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 30 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 7 settembre 1986 al 10 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'8 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dall'11 dicembre 1986 al 10 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'8 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dall'11 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'8 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Colgomma*, con sede in Cupramontana (Ancona) e stabilimento di Cupramontana (Ancona), a decorrere dal 4 novembre 1986:

periodo: dall'8 maggio 1987 al 10 agosto 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Colgomma*, con sede in Cupramontana (Ancona) e stabilimento di Cupramontana (Ancona), a decorrere dal 4 novembre 1986:

periodo: dall'11 agosto 1987 all'8 novembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicilplastica*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 31 luglio 1986:
periodo: dal 1° febbraio 1987 al 6 maggio 1987;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicilplastica*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 31 luglio 1986:
periodo: dal 7 maggio 1987 al 4 agosto 1987;
CIPI 20 marzo 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alma nuova*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:
periodo: dal 13 aprile 1987 al 16 luglio 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 9 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alma nuova*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:
periodo: dal 17 luglio 1987 al 14 ottobre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 9 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carlton*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 25 aprile 1986:
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 28 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carlton*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 25 aprile 1986:
periodo: dal 30 gennaio 1987 al 29 aprile 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 28 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Biginelli*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 luglio 1986:
periodo: dal 6 gennaio 1987 al 10 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'8 marzo 1982;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Biginelli*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 luglio 1986:
periodo: dall'11 aprile 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'8 marzo 1982;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.G.E*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 12 luglio 1986:
periodo: dal 13 gennaio 1987 al 17 aprile 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.G.E*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 12 luglio 1986:
periodo: dal 18 aprile 1987 al 16 luglio 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sgorbati macchine agricole*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 10 dicembre 1985:
periodo: dal 13 giugno 1986 al 15 settembre 1986;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sgorbati macchine agricole*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 10 dicembre 1985:
periodo: dal 16 settembre 1986 al 14 dicembre 1986;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 21 giugno 1986:
periodo: dal 23 dicembre 1986 al 27 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 21 giugno 1986:
periodo: dal 28 marzo 1987 al 25 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria Juta*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 31 dicembre 1981:
periodo: dal 17 settembre 1985 al 15 marzo 1986;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Esmag*, con sede in Torino e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 6 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), a decorrere dal 29 marzo 1983:
periodo: dal 15 marzo 1987 al 10 settembre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

36) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria operanti in provincia di Lucca, a decorrere dal 18 gennaio 1984:
periodo: dal 20 gennaio 1985 al 20 aprile 1985;
CIPI 3 agosto 1984: dal 18 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

37) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria operanti in provincia di Lucca, a decorrere dal 18 gennaio 1984:
periodo: dal 21 aprile 1985 al 19 luglio 1985;
CIPI 3 agosto 1984: dal 18 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Delta confezioni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 luglio 1983:
periodo: dal 18 maggio 1987 al 13 novembre 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nova Games*, con sede in Bosio (Alessandria) e stabilimento di Bosio (Alessandria), a decorrere dal 3 aprile 1982:
periodo: dal 13 dicembre 1986 al 10 giugno 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Firsat*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1983:
periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

41) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico operanti in comune di Alessandria, a decorrere dal 18 gennaio 1984:

periodo: dal 16 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.V.A.*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), a decorrere dal 15 aprile 1984:

periodo: dall'8 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Itaca* già *Cassera*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo, a decorrere dal 24 ottobre 1984:

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ma.Bi.To.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 dicembre 1984:

periodo: dal 7 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Stampauto*, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 28 marzo 1987 al 23 settembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Val-Gab*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento), a decorrere dal 23 gennaio 1986:

periodo: dal 28 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 3 gennaio 1985:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione manufatti per l'edilizia operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 20 febbraio 1986 al 19 agosto 1986;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samin - Miniera di Monteneve*, con sede in Racines (Bolzano) e stabilimento di Racines (Bolzano), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 26 febbraio 1987 al 24 agosto 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Gi.Bi.Vi.*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 23 settembre 1985:

periodo: dal 24 marzo 1986 al 26 giugno 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Gi.Bi.Vi.*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 23 settembre 1985:

periodo: dal 27 giugno 1986 al 24 settembre 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Gi.Bi.Vi.*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli, a decorrere dal 23 settembre 1985:

periodo: dal 25 settembre 1986 al 23 marzo 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Adra*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 10 ottobre 1985:

periodo: dal 16 ottobre 1986 al 13 aprile 1987;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 19 dicembre 1986 al 18 giugno 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud*, con sede in Poggiomarino (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 18 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede in Stagno (Livorno) e stabilimento di Stagno (Livorno), a decorrere dal 1° maggio 1985:

periodo: dal 4 novembre 1986 al 2 maggio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Della Laga*, con sede in Torino e stabilimento di S. Benigno Canavese (Torino), a decorrere dal 27 agosto 1985:

periodo: dal 3 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Della Laga*, con sede in Torino e stabilimento di S. Benigno Canavese (Torino), a decorrere dal 27 agosto 1985:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 28 agosto 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. S.I.C.L.A. di L. Di Muzio & F.lli*, con sede in Pescara e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 22 ottobre 1985:

periodo: dal 26 aprile 1987 al 22 ottobre 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifatture Giovanni Serio*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), a decorrere dall'8 novembre 1985:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 10 novembre 1987;
CIPI 5 dicembre 1978: dal 9 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 agosto 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 ottobre 1986, punto 43).

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 3 agosto 1986 al 31 ottobre 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 ottobre 1986, punto 44).

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 1° novembre 1986 al 30 aprile 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 2 luglio 1987 al 28 dicembre 1987;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cer.It. - Ceramiche italiane*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 22 settembre 1985:

periodo: dal 26 marzo 1987 al 21 settembre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 31 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.L.M. - Siderurgica Latina Martin*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 novembre 1985:

periodo: dal 4 dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:

periodo: dal 17 maggio 1986 al 12 novembre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:

periodo: dal 13 novembre 1986 all'11 maggio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ballarini*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 24 febbraio 1987 al 22 agosto 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Me.Res. - Meridionali resine*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino, a decorrere dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1987 al 10 dicembre 1987;
CIPI 6 dicembre 1981: dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 23 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Damiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 30 aprile 1987 al 26 ottobre 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 25 dicembre 1986 al 22 giugno 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Acerbi veicoli industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), a decorrere dall'11 dicembre 1985:

periodo: dal 16 dicembre 1986 al 13 giugno 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Com*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 26 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Vi.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Brandizzo (Torino), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 23 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
CIPI 3 marzo 1984: dal 25 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Unione gomma*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), a decorrere dal 30 marzo 1986:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elder*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 15 marzo 1986:

periodo: dal 17 marzo 1987 al 12 settembre 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ala ex Fortuna Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 7 luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nova Toce*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara), a decorrere dal 21 settembre 1985:

periodo: dal 25 marzo 1986 al 27 giugno 1986;
CIPI 9 luglio 1981: dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine monfalconesi E. Passero & C.*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 17 aprile 1986:

periodo: dal 22 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Italian Trusting*, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e stabilimento di Borgo San Lorenzo (Firenze), a decorrere dal 20 maggio 1986:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 agosto 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 9 gennaio 1987 all'8 aprile 1987;
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Lugo (Ravenna), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 30 ottobre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Officine Romanazzi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1987 al 10 aprile 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Officine Romanazzi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dall'11 aprile 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.D.P.*, con sede in San Mariano di Corciano (Perugia) e stabilimento di S. Mariano di Corciano (Perugia), a decorrere dal 2 ottobre 1985:

periodo: dal 5 aprile 1986 all'8 luglio 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.D.P.*, con sede in San Mariano di Corciano (Perugia) e stabilimento di S. Mariano di Corciano (Perugia), a decorrere dal 2 ottobre 1985:

periodo: dal 9 luglio 1986 al 6 ottobre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Silti - Società italiana laboratori tintoria*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 19 giugno 1981:

periodo: dal 19 febbraio 1987 al 17 agosto 1987;
CIPI 24 marzo 1978: dal 22 settembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 febbraio 1982.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavel*, con sede in Formia (Latina) e stabilimento di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:

periodo: dal 20 giugno 1986 al 16 dicembre 1986;
CIPI 16 novembre 1978: dal 10 luglio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), a decorrere dal 6 agosto 1981:

periodo: dal 26 gennaio 1984 al 25 aprile 1984;
CIPI 11 febbraio 1980: dal 25 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 gennaio 1982:

periodo: dal 7 luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 23 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 16 marzo 1983:

periodo: dal 3 marzo 1987 al 29 agosto 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hasler italiana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1982:

periodo: dal 22 marzo 1985 al 17 settembre 1985;
CIPI 19 novembre 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hasler italiana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1982:

periodo: dal 18 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Te.Va.*, con sede in Pollein (Aosta) e stabilimento di Pollein (Aosta), a decorrere dal 19 agosto 1982:

periodo: dal 1° maggio 1987 al 27 ottobre 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 25 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda Cotoni*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 16 marzo 1987 all'11 settembre 1987;
CIPI 9 luglio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

56) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavorazioni materie plastiche operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 febbraio 1983:

periodo: dal 2 giugno 1987 al 28 novembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1984.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Compagnia internazionale caffè*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1983:

periodo: dal 20 giugno 1987 al 16 dicembre 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Payen*, con sede in Torino e stabilimenti di Mondovi (Cuneo), a decorrere dal 10 dicembre 1983:

periodo: dal 12 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Folonari*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), a decorrere dal 20 febbraio 1984:

periodo: dal 14 maggio 1987 al 9 novembre 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ricam*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 ottobre 1983:

periodo: dal 22 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fergal*, con sede in Milano e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:

periodo: dal 14 giugno 1986 al 10 dicembre 1986;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 15 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

62) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno mobili, operanti in comune di Campo Tures (Bolzano), a decorrere dal 18 febbraio 1984:

periodo: dal 13 febbraio 1987 all'11 agosto 1987;
CIPI 19 settembre 1985: con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siv - Duraflex*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 15 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
CIPI 31 gennaio 1980: dal 2 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.F.M.* già *Stilgamma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 15 giugno 1984:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 4 dicembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ferange*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 19 giugno 1987 al 15 dicembre 1987;
CIPI 20 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

66) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore estrazione materiali lapidei, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 15 ottobre 1983:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 3 luglio 1987;
CIPI 19 giugno 1985: con effetto dal 31 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bonsignore & C.*, con sede in Pieve di Teco (Imperia) e stabilimento di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:

periodo: dal 6 febbraio 1987 al 6 maggio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartonplastica Meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 18 maggio 1983:

periodo: dall'8 maggio 1987 al 3 novembre 1987;
CIPI 5 novembre 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tec - Friuli*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 21 novembre 1986 al 19 maggio 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 3 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tec - Friuli*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 20 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 3 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Tipografia Fausto Failli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 24 dicembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

72) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico - cosmetico, operanti in comune di Bussana di Sanremo (Imperia), a decorrere dal 30 maggio 1984:

periodo: dal 23 agosto 1986 al 18 febbraio 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: con effetto dal 10 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 novembre 1984:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 30 ottobre 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Fidass*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 7 ottobre 1984:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
CIPI 28 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrialfin*, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano Faiano (Salerno), a decorrere dal 20 novembre 1984:

periodo: dal 16 maggio 1987 all'11 novembre 1987;
CIPI 11 agosto 1980: dal 10 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1985.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. M.I.A.*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1984:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 30 ottobre 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

**87A9586**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale denominata «Salazopyrin».**

Con decreto in data 15 ottobre 1987 è stato revocato il decreto ministeriale n. 159/S del 20 luglio 1987 relativo alla sospensione dell'autorizzazione al commercio della specialità medicinale Salazopyrin (Salazosulfapiridina) - 100 compresse, registrata a nome della Pharmacia AB di Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla Pharmacia S.p.a., codice fiscale n. 07089990159, con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Volta, 16.

Pertanto la richiamata specialità medicinale può nuovamente essere importata e posta in vendita limitatamente ai nuovi lotti contraddistinti dal codice n. 012048029, fermo restando il divieto di vendita per i lotti contraddistinti dal codice n. 012048017.

**87A9662**

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

**Modificazioni all'atto disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1987.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 22 ottobre 1987;

Delibera:

l'approvazione e l'emanazione delle seguenti modifiche all'atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale di ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1987:

*Articolo unico*

Il termine 30 settembre previsto nell'art. 1 del disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca italiana n. 173 del 22 luglio 1987 è prorogato: il termine finale di tale proroga è il settimo giorno, compreso, dalla pubblicazione della presente modifica nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dopo le parole «consumo umano diretto» previsto nell'art. 7, comma quarto, del disciplinare in questione si aggiungono le seguenti parole «o per trasformazione industriale».

È infine aggiunto il seguente ultimo comma al sopracitato art. 7:

«Nel caso di destinazione per trasformazione industriale deve essere effettuato al momento dell'uscita un ulteriore accertamento da parte del soggetto che ha compiuto l'accertamento di qualità in entrata: il prodotto, nei confronti del quale, a seguito di tale verifica non sarà confermata la qualità accertata in entrata, verrà escluso dal beneficio in questione».

Roma, addì 22 ottobre 1987

*Il consiglio di amministrazione*

**87A9747**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Rettifica al bando di concorso a otto posti di operaio specializzato di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C» con sede di servizio presso la casa circondariale di Genova.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1986, registro n. 46, foglio n. 93, con il quale è stato indetto il concorso a otto posti di operaio specializzato con la qualifica professionale di infermiere «C» con sede di servizio presso la casa circondariale di Genova;

Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale 20 giugno 1986 il quale stabilisce che la commissione giudicatrice è composta ai sensi del quarto comma dell'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1976, n. 431;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 il quale al punto *C* stabilisce che le commissioni esaminatrici per i concorsi per la prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale devono essere composte da un dirigente con qualifica di primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale;

Ritenuto che devesi procedere a rettificare il predetto art. 6 applicando la nuova normativa;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale 20 giugno 1986 è rettificato cme segue:

Art. 6. — La commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'art. 9, lettera *C*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1987

p. *Il Ministro:* CASTIGLIONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987*
*Registro n. 42 Giustizia, foglio n. 225*

**87A9711**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1987, si svolgeranno nei giorni 21 e 22 marzo 1988 anziché nei giorni 24 e 25 novembre 1987 come indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 1987.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1988, saranno indicati i locali in cui si svolgeranno le suddette prove e sarà data conferma delle date suindicate.

**87A9767**

# MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo organico del personale degli uffici, quinta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione compartimentale p.t. per la Puglia-Lucania.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel quarto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 15 aprile 1987, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4785, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1986, registro n. 8, foglio n. 3, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale degli uffici, quinta categoria, dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4271, da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale p.t. per la Puglia-Lucania (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981).

**87A9634**

# UNIVERSITÀ DI PADOVA

**Concorso ad un posto di ricercatore universitario**

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982;

Visto il decreto rettorale n. 5617/R del 25 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1982, registro n. 3, foglio n. 189, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli ed esami, tra laureati, a centotrentanove posti di ricercatore universitario presso le facoltà di questo Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 5871 del 2 gennaio 1984 con cui il dott. Sanfilippo Italo è stato dichiarato decaduto dal diritto ad essere nominato nel ruolo dei ricercatori universitari, per il raggruppamento disciplinare n. 53, presso la facoltà di magistero, per non aver prodotto i documenti di rito entro il termine prefissato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di facoltà di magistero in data 12 aprile 1985, con cui viene chiesta la copertura mediante concorso del posto rimasto vacante;

Vista la nota ministeriale n. 2585 del 12 luglio 1986, con la quale questa Università viene autorizzata a ribandire il concorso per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di magistero, raggruppamento disciplinare n. 53;

Decreta:

Art. 1.

È indetto concorso, per titoli ed esami, tra laureati, per un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di magistero raggruppamento disciplinare n. 53.

Il raggruppamento di discipline e i relativi sottosettori sono così determinati:

*Raggruppamento disciplinare n. 53:*

Didattica
Didattica della filosofia
Didattica della storia
Didattica dell'italiano
Didattica generale
Diritto scolastico italiano e comparato
Diritto scolastico italiano e straniero
Docimologia
Educazione comparata
Educazione degli adulti
Filosofia dell'educazione
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia
Informatica e tecnologie dell'educazione
Istituzioni di educazione civica
Istituzioni di pedagogia
Letteratura per l'infanzia
Metodologia della ricerca pedagogica
Metodologia delle scienze umane
Metodologia didattica
Metodologia didattica dell'insegnamento medio
Metodologia e didattica
Metodologia e didattica degli audiovisivi
Metodologia e didattica della storia
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio
Metodologia e didattica generale
Ortopedagogia
Pedagogia
Pedagogia comparata
Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa
Pedagogia sociale
Pedagogia speciale
Pedagogia speciale e correttiva
Pedagogia sperimentale
Puericultura
Puericultura e auxologia
Storia comparata delle istituzioni educative
Storia della letteratura per l'infanzia
Storia della pedagogia
Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche
Storia della scuola
Storia della scuola e delle istituzioni educative
Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche
Storia delle istituzioni educative
Storia delle scuole e delle istituzioni educative
Tecnologia dell'educazione
Teoria e storia della didattica

Sottosettori:
1) didattica e docimologia;
2) pedagogia generale e metodologie della ricerca pedagogica;
3) storia della pedagogia;
4) pedagogie speciali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

*a)* il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda in carta legale, indirizzata al rettore dell'Università di Padova presentandola o facendola pervenire all'ufficio del personale docente, via VIII Febbraio n. 2, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ad esso viene allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline, il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché le lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici devono inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami del profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza in due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni delle prove sono indicate nell'allegato *B* del presente bando.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* libretto ferroviario personale;

*c)* tessera postale;

*d)* porto d'armi;

*e)* patente automobilistica;

*f)* passaporto;

*g)* carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università degli studi di Padova - Ufficio del personale docente - Via VIII Febbraio n. 2, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, di non esercitare il commercio, l'industria o alcuna professione e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 571.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Padova, addì 12 agosto 1986

*Il rettore:* NONIS

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 24 giugno 1987*
*Registro n. 6 Università, foglio n. 248*

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(da redarre in carta legale)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi* - PADOVA

Il sottoscritto.......................................... nato a ........................ il ......................................, residente in ............ (provincia.............)

via ........................... n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. ............................................ sottosettore ........................ presso la facoltà di.............................. il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

*a)* di essere cittadino italiano (1);

*b)* di non aver riportato condanne penali (2);

*c)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........ ............................................. (3);

*d)* di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari................................................................;

*e)* di aver conseguito il diploma di laurea in .................. il ............. presso l'Università di ..........................................;

*f)* di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo:

via..........................................................................
c.a.p. ................. città ..................(provincia .....................)

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Dichiara, inoltre, di voler sostenere la seconda parte dela prova orale nelle seguenti lingue straniere:.............................................

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, .........................

Firma (4)...........................

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

*Prima prova scritta:*

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. La scelta da parte del candidato deve intendersi riferita al tema o elaborato sorteggiato sulla terna indicata dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo e indicato sulla domanda di partecipazione al concorso (*).

*Seconda prova:*

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). La scelta da parte del candidato deve intendersi riferita alla prova indicata dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo e indicato sulla domanda di partecipazione al concorso (*).

*Prova orale:*

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

*Titoli didattici:*

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

*Titoli scientifici:*

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

---

(*) Per scelta da parte del candidato, si intende la «scelta» del sottosettore effettuata al momento della domanda di partecipazione al concorso e indicata nella domanda stessa.

Pertanto il candidato deve svolgere il tema sorteggiato fra i temi predisposti dalla commissione per il sottosettore da lui prescelto.

CARATTERISTICHE DELLE PROVE E RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI

*Raggruppamento disciplinare n. 53*

Sottosettori:

1) didattica e docimologia;
2) pedagogia generale e metodologie della ricerca pedagogica;
3) storia della pedagogia;
4) pedagogie speciali.

*Prima prova scritta* (punti 20/100): tema di carattere teorico e/o storiografico relativo a ciascun sottosettore.

*Seconda prova scritta* (punti 20/100): tema sulle metodiche e/o le tecniche di indagine relative a ciascun sottosettore.

*Prova orale* (punti 20/100): colloquio sugli eventuali titoli scientifici presentati e su temi di particolare rilievo relativi al sottosettore prescelto dal candidato; conoscenza di almeno due lingue straniere (di cui almeno una fra inglese, tedesco e francese).

*Titoli scientifici:* punti 30/100.

*Titoli didattici:* punti 10/100.

**87A9668**

---

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di assistente medico di pediatria, a tempo pieno;
un posto di farmacista coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 111 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

**87A9026**

---

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 255 del 31 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

*Consorzio dei partecipanti di San Giovanni in Persiceto:* Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di applicato/a dattilografo/a.

---

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
**presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 55.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 200.000 |
| - semestrale | L. | 110.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 82.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 313.000 |
| - semestrale | L. | 172.000 |

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.800 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 90.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**